

## REGOLAMENTO (CE) N. 2528/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 578/94 recante la ripartizione, per gli anni 1993 e 1994, delle importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a taluni merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione<sup>(3)</sup> ha previsto la ripartizione delle importazioni nel quadro dei regolamenti succitati per il 1994;

considerando che con lettera del 20 settembre 1994, alcuni Stati ACP hanno chiesto, per il 1994, di trasferire allo Zimbabwe 5 500 tonnellate attraverso una diminuzione delle quote del Botswana, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, pari rispettivamente a 1 000, 2 500, 1 000 e 1 000 tonnellate; che la situazione del mercato comunitario delle carni bovine permette di accogliere tale domanda; che pertanto occorre modificare il regolamento (CE) n. 578/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 578/94, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

• 2. Le importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, sono ripartite come segue per l'anno civile 1994 :

— Botswana :	17 916 tonnellate,
— Kenia :	142 tonnellate,
— Madagascar :	5 079 tonnellate,
— Swaziland :	2 363 tonnellate,
— Zimbabwe :	19 742 tonnellate,
— Namibia :	12 000 tonnellate.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(<sup>2</sup>) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

(<sup>3</sup>) GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.